



# COMUNE DI MONTI

*Provincia di Olbia - Tempio*

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero **36** del **29-12-14**

COPIA

**Oggetto: ALIQUOTA IMU TERRENI AGRICOLI E IMMOBILI DI CATEGORIA D10 -  
INTEGRAZIONE DELIBERA DI C.C. N. 11 DEL 21/07/2014**

L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di dicembre alle ore 12:00, nella sala delle adunanze della Casa Comunale.

Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, e notificati nei termini ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straord. urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica con l'intervento dei Sigg. Consiglieri:

AVV MUTZU EMANUELE ANTONIO	P	PUDDA LEONARDO	A
MELONI PIERFRANCO	A	CASU PIERO	P
BALZANTI GIUSEPPE ANTONIO	P	ISONI PIERPAOLA	A
PADRE GIAN DOMENICO	P	MELONI LAURA	A
PADRE MASSIMO	A	ASARA GIUSEPPE PAOLO	P
COMUNALE SUSANNA	P	VARRUCCIU GIOVANNI MARIA	P
RASPITZU GIOVANNI MARIA	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.

Sono assenti gli assessori esterni Pirina e Nieddu.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Sindaco BALZANTI GIUSEPPE ANTONIO, assistito dal Segretario DOTT.SSA BAULE NATALINA. Dichiarò aperta la seduta.

Premesso che:

Con decreto interministeriale 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 06/12/2014 vengono individuati i **comuni** nei quali, a decorrere dal 2014, l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del dlgs n. 504 del 1992 (prevista per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge n. 984 del 1977) si applica sulla base dell'altitudine, riportata **nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat**, diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1, dlgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola e gli altri terreni.

Tale decreto suddivide i Comuni in tre fasce:

1. quelli con altitudine fino a 281 metri s.l.m.:
2. quelli con altitudine compresa fra 281 e 600 metri s.l.m.:
3. quelli con altitudine superiore ai 600 metri s.l.m

Nelle tre fasce:

1. nei comuni con altitudine fino a 281 metri s.l.m.: i terreni agricoli posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni rimarranno soggetti a IMU nel 2014,

2. quelli con altitudine compresa fra 281 e 600 metri s.l.m.: i terreni agricoli, posseduti dai contribuenti che hanno la qualifica di CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, ricadenti in tali comuni sono stati e rimarranno esenti da IMU anche nel 2014; coloro che non posseggono tale qualifica (privati) dovranno conguagliare l'intera, in occasione del versamento del saldo (dato che in acconto a giugno erano ritenuti esenti)  
I terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, ubicati a un'altitudine compresa tra i 281 e i 600 m. s.l.m. posseduti da CD e IAP o concessi a loro in affitto, sono esenti da Imu (art. 2 co.6, DM 28.11.2014).

3. quelli con altitudine superiore ai 600 metri s.l.m.: i terreni agricoli posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni sono stati e rimarranno esenti da IMU anche nel 2014.

A seguito di tale Decreto il Ministero dell'Interno ha inoltre, ricalcolato il Fondo di solidarietà a tutti gli Enti ora considerati non montani, e in data 28/11/2014 ha pubblicato la distribuzione della sforbiciata da 350 milioni in conseguenza della revisione delle regole per l'imposta sui terreni, (importo occorrente al Bilancio dello Stato per equilibrare la propria spesa del Bonus Irpef)

Che con successivo decreto Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e dei Ministri dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche Agricole, Forestali e Ambientali, e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha approvato un decreto legge in materia di proroga dei termini di pagamento Imu per i terreni agricoli montani e di rifinanziamento per spese urgenti. Il decreto prevede : uno slittamento dal 16 dicembre 2014 (inizialmente stabilito), al 26 gennaio 2015 del termini di versamento dell'Imu sui terreni agricoli montani.

Che a seguito di tale Decreto è stata disposta la riduzione del contributo di solidarietà , il 28/11/2014, quando ormai gli Enti avevano già approvato le delibere di assestamento al bilancio ed il Ministero ha suggerito di accertare convenzionalmente l'introito Imu terreni agricoli, per l'importo pari allo stesso taglio apportato al Fondo al fine di riequilibrare il Bilancio

Dato atto che tale Ente si trova nella fascia tra i 281 e 600 metri s.l.m. e , quindi tutti i terreni situati in questo territorio risultano soggetti IMU sia colvivi che non;

Che questo ente ha approvato la delibera di assestamento proprio in data 28/11/2014 e prima dell'approvazione, accortosi del taglio; in extremis ha modificato immediatamente la prima proposta di assestamento , equilibrando il Bilancio, utilizzando l'integrazione del Fondo Unico Regione , i maggiori accertamenti Ici emessi negli ultimi mesi del corrente anno, e riducendo le spese per la manutenzione degli immobili di proprietà dell'Ente, già programmate nella 1' proposta di assestamento al Bilancio di Previsione esercizio 2014; non prevedendo quindi, il fatto dell'accertamento convenzionale(che rimanda comunque solo il problema degli equilibri di bilancio, di qualche mese);

Che con delibera n. 11 del 21/07/2014 il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote Imu anno 2014, non considerando tale fattispecie in quanto esente

Che come specificato dal'ultimo decreto Ministeriale l'aliquota da applicare è quella del 7,6 per mille, dal momento che nessuna aliquota ad hoc è mai stata deliberata per i terreni agricoli da questo Ente

Tutto cio' considerato questa Amministrazione si discosta dalla decisione assunta a fine anno dal MINISTERO DELL'INTERNO, nel considerare il territorio del Comune di Monti , non montano, in quanto:

1) i parametri ed i criteri utilizzati per l'inquadramento "in comune non montano" di questo ente, basandosi esclusivamente sull'ubicazione della casa municipale, non tengono conto del fatto che, la maggior parte del territorio è ubicato in zona impervia e prevalentemente montuosa: da qui il nome "MONTI"

2) gli utenti sarebbero costretti a pagare l'imposta per terreni improduttivi di reddito; con effetto retroattivo, a partire dal 1° gennaio scorso, e con tempi strettissimi, il prossimo 26 gennaio (senza tenere conto dello Statuto del contribuente che prevede il termine di almeno 60 giorni dalla richiesta alla scadenza di un pagamento!) .Un calendario di questo tipo, relativo inoltre a terreni che non hanno mai pagato né Ici né Imu perché sono stati esentati dall'imposta fin dal lontano 1992, produce un risultato ovvio, cioè l'impossibilità di incassare davvero il maggior gettito, e la necessità di imbarcarsi in un probabile contenzioso con i proprietari

3)l'aliquota applicata è la stessa che questo Ente ha previsto per le altre fattispecie di immobili (fabbricati e aree fabbricabili) rendendo in tal modo la richiesta incongrua data la scarsa capacità di produrre reddito dei terreni agricoli tra i quali inclusi anche quelli incolti;

4)la determinazione della riduzione al Fondo di Solidarietà è poco chiara, basandosi su criteri per la determinazione delle stime quanto mai incerti, non avendo neanche l'Agenzia del territorio una banca dati aggiornata, (numerose partite intestate a persone scomparse)  
Confortati anche, dall'accettazione del ricorso da parte del Tar Lazio, presentato dall'Anci Nazionale, in merito al citato "decreto"

Considerato altresì che è necessario assumere un formale atto per la rideterminazione delle aliquote Imu riguardanti i terreni agricoli e gli immobili di categoria D10, ora non più esenti in base al Decreto pubblicato in G.U. il 06/12/2014

Visti:

- a) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- b) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.*

*Considerato che la scadenza per l'invio di tale deliberazione è ormai abbondantemente fuori termine, come anche il decreto Ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, fuori termine per qualsiasi rimodulazione;*

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

**Aliquote:**

- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%;

ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;

variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);

variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 in data 30/11/2011;

Visto lo Statuto del contribuente;

Visto il parere **sfavorevole** del Responsabile del Settore finanziario ai sensi dell'art.49 del Tuel, in quanto le aliquote dei vari tributi comunali devono assumersi entro la data di scadenza per l'approvazione del Bilancio di Previsione, che si allega per farne parte integrante e sostanziale

Ritenuto di provvedere in merito;

#### **DELIBERA**

di applicare per l'anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

#### **Fattispecie**

Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) : **4 per mille**

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale : **4 per mille**

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D: **7,6 per mille**

gruppo catastale D 10 e terreni agricoli: **0,0 per mille**

Altri immobili : **7,6 per mille**

Aree fabbricabili : **7,6 per mille**

Detrazione per abitazione principale **€...200,00**

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

di chiedere l'immediata esecutività al fine di pubblicizzare tale decisione entro i termini di pagamento dell'imposta

**IL SINDACO**

Il Sindaco spiega le ragioni del presente provvedimento, evidenziando che l'applicazione della aliquota IMU del 7.6 per mille sui terreni agricoli costituirebbe, per il territorio, un insostenibile affossamento dell'economia e precisando che la mancata applicazione dell'imposta non pone a rischio in alcun modo gli equilibri di bilancio.

Il Consigliere Giovanni Maria Raspitzu plaude all'iniziativa dichiarando di condividerla appieno e preannuncia il proprio voto favorevole.

Il Segretario comunale interviene per evidenziare la illegittimità del provvedimento che si intende assumere, in relazione al disposto dell'art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 che recita: *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione unanime resa per alzata di mano

#### **DELIBERA**

In conformità alla proposta presentata dal Sindaco

Quindi, con successiva e separata votazione unanime, resa per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

Di dichiarare l'immediata esecutività della deliberazione al fine di pubblicizzare tale decisione entro i termini di pagamento dell'imposta

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario  
F.to DOTT.SSA BAULE NATALINA

Il Presidente del Consiglio  
F.to BALZANTI GIUSEPPE  
ANTONIO

---

**Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla presente deliberazione.**

**ATTESTA**

- E' stata pubblicata in data 29-12-14, nel sito web istituzionale di questo Comune al n 751 del registro ( art 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n 69) per quindici giorni consecutivi dal 29-12-14 al 13-01-15.;
- E' stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con il n ° 11336 di Prot ( art 125, del D.Lgs n 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA BAULE NATALINA

---

**E' divenuta esecutiva:**

**perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art 134, comma 4 D.Lgs n 267/2000)**

per decorrenza del termine di 10 gg di pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune ( art 134, comma 3, D.Lgs n 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA BAULE NATALINA

---

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Natalina Baule*